

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

17 Marzo 2020

IL DECRETO DELL'11 MARZO, COSA CAMBIA

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

SPOSTAMENTI

Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.

Posso muovermi in città?

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?

Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell'interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?

L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una "necessità", quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

Cosa significa "comprovate esigenze lavorative"? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le "comprovate esigenze lavorative"?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

"Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare "avanti e indietro"?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedenti).

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio?

No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM dell'8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Turismo".

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove l'agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni

caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

È consentito fare attività motoria?

Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti.

È necessario avere con sé l'autodichiarazione per andare a fare attività motoria all'aperto?

No, l'attività motoria all'aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento. In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.

L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

È consentito l'accesso individuale a parchi e giardini pubblici, per praticare sport e attività motorie. Non è invece consentito accedervi in gruppo, né svolgervi in gruppo qualsiasi tipo di attività. È comunque sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, e conseguentemente restano preclusi tutti gli sport di squadra che possano implicare contatti ravvicinati tra i giocatori. In caso di violazione, si può incorrere nelle sanzioni previste (si veda la sezione "Violazioni e sanzioni"). Inoltre, nei casi di ripetute violazioni del generale divieto di assembramento, può essere disposta la chiusura temporanea del parco, del giardino o dell'area pubblica ove la popolazione tenda ad assembrarsi.

Posso utilizzare la bicicletta?

La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?

Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Violazioni e sanzioni".

TRASPORTI

LAVORO

UFFICI PUBBLICI

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

CANTIERI

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

SCUOLA

UNIVERSITÀ

SERVIZI SOCIALI

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

RIUNIONI

TURISMO

VIOLAZIONI E SANZIONI

Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 11 marzo 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 Roma - Italia

Corrispondenza cartacea

Via dell'Impresa 89

00186 Roma - Italia

E' opportuno indicare chiaramente sull'involucro la Struttura destinataria

Indirizzi di posta elettronica

Elenco PEC

Elenco e-Mail

Recapiti telefonici

Centralino: (+39) 06.6779.1